

# DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

AGGIORNATO AL 16/04/2018

Aggiornato con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con Circolare Covip n. 888 del 8 febbraio 2018

## FINALITA'

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017. La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

## REQUISITI

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ cessazione dell'attività lavorativa,
- ✓ raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
- ✓ maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- ✓ maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- ✓ cessazione dell'attività lavorativa;
- ✓ Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- ✓ raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- ✓ maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite

- ✓ Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito
- ✓ oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti RITA;.

## OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

- ✓ La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto, che al massimo potrà ammontare a 10 anni. La forma pensionistica complementare è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.
- ✓ La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare "comparto monetario plus"
- ✓ La periodicità del frazionamento è Trimestrale
- ✓ Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
- ✓ Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale comprese le anticipazioni.
- ✓ L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base di modalità che verranno stabilite dalla forma pensionistica.
- ✓ Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- ✓ In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art.11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993)
- ✓ Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

## COSTI

Le spese dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi per il 2018 sono pari a:

Per avvio	euro 0 (zero)
Per l'erogazione di ogni rata di RITA	euro 0 (zero)
Per revoca	euro 0 (zero)

## TRATTAMENTO FISCALE

Alla parte imponibile delle rate di RITA verrà applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15% riducibile di uno 0,30% per ogni anno superiore al 15° di iscrizione al fondo, con un'aliquota minima raggiungibile pari al 9%. Per quanto concerne la parte imponibile delle prestazioni si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

## MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della nuova misura l'iscritto deve presentare l'apposito Modulo per la richiesta della prestazione disponibile nel sito web del Fondo.